



Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dagli Organismi di formazione accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà complementare.

(Testo approvato con DGR 939/2016 e modificato con le successive DGR 1349/2019, 1195/2022 e 907/2024)

Indice

Premessa

1. Caratteristiche e modalità di erogazione dell'offerta di IeFP
 - 1.1. Le caratteristiche dei percorsi triennali
 - 1.2. L'orientamento
 - 1.3. La progettazione e il Piano formativo
 - 1.4. Le Unità di Apprendimento
 - 1.5. L'erogazione
2. Standard formativi
 - 2.1. L'articolazione degli standard
 - 2.2. Le figure, gli indirizzi, i profili
3. Valutazione e certificazione
 - 3.1. Le dimensioni della valutazione
 - 3.2. La valutazione e l'accertamento
 - 3.3. L'esame finale
 - 3.4. Le certificazioni e le attestazioni
4. Passaggi
 - 4.1. La caratterizzazione dei passaggi
 - 4.3. Il riconoscimento dei crediti formativi
 - 4.4. Le modalità e le tempistiche di realizzazione dei passaggi
 - 4.5. La determinazione del valore dei crediti formativi
5. Monitoraggio e azioni di sistema
 - 5.1. Il monitoraggio
 - 5.2. Le azioni di sistema

Allegati

- Allegato 1 – Standard formativi relativi alle competenze di base
- Allegato 2 – Standard formativi relativi alle competenze delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale
- Allegato 3 – Modello di Certificato dell'Obbligo di istruzione
- Allegato 4 – Modello di Certificato intermedio di competenza
- Allegato 5 – Modello di Attestato di riconoscimento dei crediti in ingresso
- Allegato 6 – Modello di Attestato di qualifica professionale

Premessa

Le presenti Linee guida disciplinano le modalità di attuazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP), che sarà proposta a decorrere dall'anno scolastico/formativo 2016/2017, con riferimento ai percorsi triennali finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e realizzati dagli Organismi di Formazione accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche, in regime di sussidiarietà complementare.

Le Linee Guida forniscono indicazioni in ordine:

- alla progettazione e realizzazione dei percorsi, compresi i riferimenti agli standard formativi comuni (Allegati 1 e 2) e a quelli relativi alle competenze tecnico professionali;
- alla valutazione dei percorsi;
- alle modalità per i passaggi tra i percorsi .

Le “Linea guida” rappresentano il riferimento metodologico e procedurale per la progettazione e la gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere, dai 14 fino ai 18 anni, secondo un approccio coerente con la normativa nazionale e regionale, così da delineare una IeFP di qualità.

La proposta è elaborata in modo da consentire una gestione aperta e flessibile, che lasci spazio alle caratteristiche ed all'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche e di ciascun Organismo di formazione.

1. Caratteristiche e modalità di erogazione dell'offerta di IeFP

1.1. Le caratteristiche dei percorsi triennali

Il sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) prevede un'offerta di percorsi triennali che permettono:

- a conclusione del 1° ciclo di istruzione, di assolvere all'obbligo di istruzione e di esercitare il diritto dovere all'istruzione e alla formazione e
- di conseguire una qualifica professionale corrispondente al terzo livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Ai percorsi triennali possono pertanto accedere, successivamente al conseguimento del Diploma di primo ciclo di istruzione, giovani che devono assolvere l'obbligo scolastico e/o giovani entro il diciottesimo anno di età che beneficiano del diritto dovere all'istruzione e alla formazione e che hanno interrotto o che provengono da altri percorsi formativi, personali o professionali.

I percorsi triennali permettono di accedere, conseguita la Qualifica, ai percorsi di quarto anno per l'acquisizione del Diploma professionale coerente con le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento maturati nel triennio precedente.

I percorsi triennali si realizzano, conformemente alle previsioni del D.Lgs 226/2005, secondo una articolazione oraria che, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e degli Organismi di formazione, rispetta le seguenti indicazioni.

Ciascuna annualità ha una durata minima di 990 ore, corrispondenti a 1.188 moduli di 50', che comprendono:

- lo sviluppo delle competenze di base il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) così come previsto dagli allegati 1 e 2 del Regolamento emanato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007; dette competenze, previste quali standard di riferimento per l'obbligo di Istruzione nel primo biennio dei percorsi di IeFP, vengono riprese e approfondite anche per il terzo anno dei percorsi triennali. Fanno parte delle competenze di base anche l'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie così come previsto dall'art. 18 del DL 226 del 17 ottobre 2005;
- lo sviluppo delle competenze tecnico professionali con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti un'adeguata competenza professionale di settore riconosciuta dal mercato del lavoro locale attraverso l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali

a fronteggiare le reali situazioni di lavoro caratterizzanti lo specifico processo produttivo o di servizio scelto;

- le attività di alternanza che hanno l'obiettivo di integrare reciprocamente le attività formative d'aula e di laboratorio con attività ed esperienze relative alla realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa. In questi percorsi particolare rilievo è riconosciuto alla formazione realizzata in contesto lavorativo, nelle forme dell'impresa simulata, dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato, per i percorsi che si collocano nell'ambito della sperimentazione del sistema duale. Le attività di stage, anche realizzate in periodo estivo non coincidente con quello del calendario formativo, purché previste nell'ambito della progettazione formativa, concorrono alla determinazione del monte ore dedicato alle attività di alternanza.

In considerazione del potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni, anche in considerazione delle richieste del mercato del lavoro e della sempre più crescente necessità di mobilità non solo locale o nazionale, sono previste attività da effettuarsi in lingua francese, nel corso del triennio, nelle discipline dell'asse storico-sociale, con la finalità di potenziare la conoscenza del territorio, delle realtà francofone europee e di quelle internazionali ed attività in lingua inglese da svolgersi all'interno delle attività connesse alle discipline di indirizzo del terzo anno.

Le tabelle seguenti evidenziano, in termini di peso orario relativo delle singole componenti, quanto sopra descritto:

PERCORSI ORDINARI

Competenze di base	Competenze tecnico professionali	Attività di alternanza	Totale
Da un minimo di 900 ore (corrispondenti a 1080 moduli) ad un massimo di 1100 ore (corrispondenti a 1320 moduli) nel triennio. Almeno 45 ore/moduli dell'asse storico-sociale dovranno essere svolti, nel corso del triennio, in lingua francese.	Da un minimo di 1550 ore (corrispondenti a 1870 moduli) ad un massimo di 1750 ore (corrispondenti a 2100 moduli nel triennio). Almeno 33 ore/moduli del 3° anno dovranno essere svolte in lingua inglese.	Almeno 320 ore di attività (corrispondenti a 384 moduli), nel triennio	Un minimo di 2.970 ore (corrispondenti a 3.564 moduli)

PERCORSI DUALI

Competenze di base	Competenze tecnico professionali	Attività di alternanza	Totale
800 ore da distribuire su tutte le annualità, con minimo 200 ore annuali. Almeno 33 ore/moduli dell'asse storico-sociale dovranno essere svolti, nel corso del triennio, in lingua francese.	2.200 ore comprensive dell'attività di alternanza. Almeno 33 ore/moduli del 3° anno dovranno essere svolte in lingua inglese.	<u>Per i percorsi formativi avviati a partire dall'a.s. 2023/24:</u> Monte ore variabile a seconda dell'annualità ed in particolare: • 1° anno: tra il 15 e il 25% del monte ore • Annualità successive: tra il 30 e il 50% del monte ore <u>Per i percorsi formativi avviati entro l'a.s. 2022/23:</u> Almeno 1.200 ore distribuite su tutte le annualità, con minimo 400 ore annuali	3.000 ore di cui almeno 990 per ogni annualità

Le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione del sistema di IeFP, attraverso i propri organi e nelle modalità di cui ai propri modelli organizzativi, garantiscono che nell'offerta formativa trovino evidenza anche i percorsi e gli interventi di IeFP regionale e che siano indicati:

- le caratteristiche relative ai percorsi triennali;
- i servizi, gli interventi, gli strumenti ed i supporti per l'apprendimento;
- gli elementi fondamentali di cornice e comuni della progettazione formativa dei diversi percorsi e curricoli;
- i criteri e le modalità generali dell'accertamento e valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
- le modalità generali di comunicazione con le famiglie e del loro coinvolgimento nel processo formativo.

1.2. L'orientamento

L'orientamento è garantito da parte delle Istituzioni scolastiche e degli Organismi di formazione attraverso la predisposizione di specifiche risorse ed azioni - anche in una dimensione di rete territoriale che prevede confronto e programmazione - al fine di accompagnare famiglie e studenti verso una scelta consapevole.

Tali azioni possono essere sintetizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel modo seguente:

- presentazione, presso le scuole secondarie di primo grado, dell'offerta formativa da parte dei referenti dell'orientamento delle Istituzioni scolastiche e degli Organismi di formazione accreditati. Si prevede lo svolgimento di tali incontri sia in orario scolastico per gli alunni che in orario extra scolastico per le famiglie;
- iniziative di "Porte aperte" presso le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione sedi dei percorsi triennali al fine di far conoscere, in date programmate, la propria offerta formativa e, al tempo stesso, la propria sede (locali, servizi offerti..);
- attività di laboratorio in favore di piccoli gruppi di studenti interessati ad una conoscenza più mirata dell'offerta e realizzate anche in orario scolastico con l'accompagnamento da parte di insegnanti della scuola di provenienza. Tali attività, realizzate sempre presso le Istituzioni scolastiche o gli Organismi di formazione sedi dei percorsi triennali secondo un calendario definito ad hoc, prevedono brevi esperienze di tipo laboratoriale finalizzate ad una sperimentazione diretta di quanto previsto dal percorso, anche con la collaborazione degli studenti già inseriti nello stesso.

1.3. La progettazione e il Piano formativo

La progettazione dei percorsi è garantita dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione, attraverso gli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe, équipe dei docenti o formatori,...). Attraverso tali organi devono essere garantiti:

- a) la progettazione e la realizzazione degli interventi formativi, con riferimento anche alla strutturazione dei PEI, alla definizione delle misure (compensative- dispensative) per gli alunni con BES (bisogni educativi speciali, DSA e disabilità), degli interventi di flessibilità e di misure specifiche per particolari target di allievi;
- b) l'accertamento, la valutazione e la certificazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi;
- c) l'adozione degli strumenti e dei supporti didattico-formativi;
- d) l'ammissione degli allievi a nuova annualità o all'esame conclusivo del percorso;
- e) la valutazione dei crediti formativi e delle modalità per la realizzazione dei passaggi;

- f) la definizione delle modalità comunicazione e di coinvolgimento nel processo formativo delle famiglie.

I percorsi sono progettati a partire dal PECUP e dai profili formativi professionali, mantenendo fermo l'obiettivo della definizione di un'offerta formativa spendibile nel mondo del lavoro, oltre che rispondente alle istanze educative e culturali.

Seppure i percorsi conducano gli allievi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la progettazione dei percorsi dovrà mirare ad evitare la separazione tra assi culturali e aree professionali attraverso l'adozione di un "Piano formativo" unitario che individui obiettivi condivisi e unità di apprendimento comuni, caratterizzate da una valenza "mobilitante" dell'insieme dei saperi proposti: il Piano Formativo deve pertanto avere un carattere integrato, superando la logica della sommatoria dei piani formativi distinti per insegnamento compilati dai singoli docenti formatori.

La centralità della competenza richiede che la progettazione dei percorsi consenta di raggiungere i risultati attesi – espressi in competenze – attraverso l'integrazione tra i cosiddetti saperi di base e le competenze tecnico professionali.

Elementi caratterizzanti ed irrinunciabili della progettazione sono pertanto:

- A. declinazione unitaria dei percorsi, attraverso lo sviluppo organico e integrato delle dimensioni della cultura e della professionalità;
- B. principio del successo formativo e criterio della personalizzazione, ossia declinazione e finalizzazione dei contenuti di apprendimento in rapporto ai tempi e agli stili cognitivi dell'allievo;
- C. sviluppo e declinazione degli interventi formativi coerenti con la natura degli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze (costrutto unitario di conoscenze ed abilità riferito ad un contesto) attraverso la definizione di unità formative o di apprendimento;
- D. presenza di modalità che garantiscano l'accertabilità, la valutazione e la certificazione delle competenze;
- E. attenzione alla dimensione territoriale, alle possibili sinergie ed integrazioni con le esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'alternanza e dell'apprendistato.

Il Piano formativo rappresenta la declinazione del percorso triennale, sulla base dei vincoli e degli elementi di caratterizzazione, così come definiti dall'Istituzione scolastica o dall'Organismo di formazione: la progettazione, a partire dagli elementi di cornice e di architettura propri dell'offerta formativa dell'Istituzione/Organismo, definisce

- le caratteristiche del percorso in rapporto a specifiche esigenze territoriali, target, stili ed esigenze personali di apprendimento degli allievi e
- gli spazi di flessibilità organizzativa e formativa previsti, nell'ambito dei vincoli di cui agli standard minimi di apprendimento e di erogazione dell'offerta.

Il Piano formativo deve esplicitare:

- le attività di accoglienza, orientamento ed accompagnamento,

- le modalità di relazione con le famiglie,
- l’articolazione didattica delle attività,
- le modalità organizzative di realizzazione del percorso (calendario, orari, ecc),
- le modalità per la realizzazione delle attività di recupero e rafforzamento delle competenze e degli apprendimenti,
- le modalità di realizzazione delle attività di alternanza,
- le attività collegiali per l’équipe dei docenti-formatori.

Il Piano formativo è corredato, per gli allievi disabili, dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e, per gli allievi con bisogni educativi speciali, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

1.4. Le Unità di apprendimento

Il Piano formativo prevede l’articolazione degli interventi formativi in unità formative dette Unità di apprendimento (UdA), volte all’integrazione degli apporti dei diversi ambiti di insegnamento.

L’Unità di Apprendimento rappresenta la struttura dell’azione formativa a carattere sia interdisciplinare, ovvero condivisa dall’intera équipe formativa, sia di asse culturale o area professionale. Essa indica un insieme organico e progettato di occasioni di apprendimento che consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, attraverso una mobilitazione diretta su compiti che conducano a prodotti o risultati attesi visibili e misurabili, ancorati alla competenza. Ogni UdA deve sempre mirare almeno a una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento.

Le UdA costituiscono altresì strumento per l’organizzazione anche temporale del percorso, entro cui intervengono le diverse risorse e i diversi apporti degli ambiti di insegnamento, degli interventi e delle attività formative. Nelle UdA sono pertanto indicati:

- la specificazione dei contenuti di apprendimento, definiti in relazione a competenze o a elementi di competenza
- l’articolazione delle attività e degli insegnamenti in rapporto all’obiettivo di apprendimento definito
- le risorse impiegate
- la durata
- le metodologie (formazione d’aula o in contesto/assetto lavorativo, laboratorio, ecc.)
- le modalità, i criteri, gli indicatori e i pesi specifici di accertamento e valutazione

Le attività realizzate in alternanza o attraverso la forma dell'impresa simulata concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e rappresentano pertanto una delle modalità per lo sviluppo delle competenze: tali attività di alternanza non rappresentano pertanto UdA a se stanti.

1.5. L'erogazione

Il calendario delle attività formative coincide, per tutta l'offerta regionale di IeFP, con quello scolastico, come definito dalla Regione, fatti salvi gli adattamenti che le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione, nel rispetto dell'orario minimo annuale: le Istituzioni e gli Organismi possono adottare forme di flessibilità didattico/formativa ed organizzativa, nel limite delle quote orarie determinate, per la configurazione degli insegnamenti, l'attribuzione delle risorse professionali ai diversi ambiti di insegnamento, l'attribuzione agli ambiti di insegnamento e di apprendimento delle quote orarie settimanali e/o complessive periodiche ed annuali, anche differenziando l'attività nei diversi periodi dell'anno ed in relazione alle esigenze collegate al territorio.

Le frazioni di percorso realizzate in contesti formali o non formali, anche se realizzate in tempi diversi da quelli del calendario formativo (ad es. nel periodo estivo), purché aventi carattere curricolare, ossia previste e comprese nel Piano formativo, possono concorrere al computo del monte ore del percorso.

Nell'ambito della loro offerta formativa, le Istituzioni e gli Organismi assicurano l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 e dalle conseguenti Intese e delle attività fisiche e motorie. Le modalità attuative ed il monte ore specificamente riservato all'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie sono individuati dalle Istituzioni e dagli Organismi nell'ambito della propria autonomia e trovano esplicitazione nel Piano formativo.

Alle Istituzioni è riservata la scelta e l'adozione del materiale, degli strumenti e dei supporti per l'apprendimento in dotazione e/o riservati agli allievi, ritenuti più opportuni e individuati in relazione alle esigenze connesse allo sviluppo delle competenze dei profili. Nel rispetto della normativa in materia di diritti d'autore ed editoria, il materiale didattico può anche essere autoprodotta dalle Istituzioni e dagli Organismi. In caso di adozione del libro di testo si privilegia quella di libri on line o in versione mista. L'adozione dei libri, degli strumenti e dei supporti si riferisce di norma all'intera durata del percorso e viene definita in coerenza con le disposizioni regionali in materia.

2. STANDARD FORMATIVI

2.1. L'articolazione degli standard

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dei percorsi di IeFP si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico, a cui si aggiungono le competenze chiave di cittadinanza;
- delle competenze tecnico professionali comuni, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- delle competenze tecnico professionali specifiche caratterizzanti la figura professionale di riferimento.

Gli Standard Formativi di apprendimento rappresentano il riferimento per la progettazione del Piano formativo nei suoi diversi aspetti, nonché per la valutazione e certificazione ed hanno come oggetto di riferimento la competenza, intesa come la *“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”*

Essi si articolano in:

- standard formativi minimi relativi alle competenze di base, comuni a tutte le Figure e Profili (Allegato 1);
- standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali delle specifiche Figure e Profili;
- standard formativi minimi relativi alle competenze comuni alle diverse Figure/Profili, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente (Allegato 2).

Per quanto riguarda i livelli essenziali relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, così come evidenziato nell'Allegato n. 1 al presente documento, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento garantiscono l'equivalenza formativa nei primi due anni di tutti i percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, sia i livelli minimi degli standard nazionali di cui all'art. 18, c. 1, lett. b) e d) del DLgs. n. 226/05.

2.2. Le figure, gli indirizzi, i profili

Gli Accordi Stato Regioni del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012 hanno identificato il Repertorio delle Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e quadriennale che rappresentano lo standard di Qualifica e Diploma dell'offerta di IeFP.

Ciascuna figura nazionale è costituita dai seguenti elementi: – denominazione; – referenziazione ai principali sistemi classificatori (ISTAT NUP 2007; ATECO 2007); – descrizione sintetica (formativo-professionale); – processo di lavoro e attività caratterizzanti; – competenze tecnico-professionali, articolate in abilità e conoscenze.

L'Indirizzo costituisce l'eventuale articolazione della Figura, determinata in rapporto a specifici ambiti/lavorazioni/prodotti/servizi. Anche l'Indirizzo è definito a livello nazionale.

Figura ed Indirizzo non possono essere considerati separatamente, bensì come parti inscindibili e costituenti un'unica qualificazione.

Nel caso di articolazione della Figura in più Indirizzi, lo standard minimo nazionale è dato dall'insieme delle competenze della Figura più quelle dell'Indirizzo prescelto.

A livello regionale le figure/indirizzi vengono declinati rispetto alle specificità e caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro in Profili regionali, che vengono inseriti in un apposito Repertorio.

Il Repertorio dell'offerta regionale, che costituisce il riferimento per le attività di progettazione e valutazione dei percorsi formativi, mantiene un carattere aperto ed è periodicamente aggiornato con il concorso delle Istituzioni del sistema e dei referenti del mondo del lavoro, in ragione delle evoluzioni del mercato del lavoro ed in rapporto ai processi di manutenzione ed aggiornamento del quadro dell'offerta di secondo ciclo di IeFP sia a livello nazionale che regionale. Nel Repertorio sono altresì indicati i possibili sviluppi di filiera dei percorsi, dal terzo al quarto anno.

Il Repertorio regionale consente:

- a) di definire specifici Profili formativi regionali collegati ad una Figura nazionale ed all'eventuale indirizzo; la Figura/indirizzo in questo caso fungono da banda larga e il Profilo viene declinato in base alle prestazioni attese dal mercato del lavoro locale;
- b) di arricchire le Figure/indirizzi nazionali con ulteriori standard formativi (competenze e/o conoscenze/abilità) non previsti dallo standard nazionale e derivanti dalle richieste avanzate dal tessuto economico locale;
- c) di associare ad ogni Figura/Profilo le prestazioni tecnico professionali sulle quali predisporre le prove di valutazione.

Il Profilo regionale può quindi essere costituito:

- a) come adattamento - ampliamento di un indirizzo;

b) come accorpamento di più indirizzi;

c) come articolazione specifica territoriale di una figura che non prevede indirizzi.

A livello regionale è possibile sia definire specifici Profili, sia arricchire le figure/indirizzi nazionali con ulteriori competenze e/o conoscenze ed abilità; è altresì possibile declinare ulteriormente le competenze di base dello standard nazionale, comuni a tutte le Figure e Profili di Qualifica e Diploma Professionale.

Ogni Figura/Indirizzo/Profilo costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto allo standard professionale di riferimento, ossia alle attività più significative identificate a partire da una analisi dei processi di lavoro e riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale.

Sulla base dello standard regionale le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione sono chiamati a declinare ed articolare gli obiettivi di apprendimento, definendo anche specifiche curvature della propria offerta.

Le denominazioni delle Attestazioni di Qualifica Professionale coincidono con le denominazioni di Figura/Indirizzo/Profilo e rispettano gli elementi minimi (denominazioni e classificazione per aree professionali) di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP, ai fini della validità e della spendibilità nazionale dei titoli. Per quanto concerne il livello di qualificazione, gli Attestati rispondono alle classificazioni previste nell'ambito della U.E. e condivise a livello nazionale.

Nelle more della definizione di ulteriori profili regionali si rimanda a quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2370 in data 3 settembre 2010 e n. 493 del 15 aprile 2016.

3. Valutazione e certificazione

3.1. Le dimensioni della valutazione

Nell'ambito del sistema regionale di IeFP, elemento centrale è costituito dalla valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione è efficace laddove prevede la definizione dei livelli di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati nonché misura i progressi realizzati di anno in anno dallo studente durante il percorso complessivo di crescita.

Coerentemente con l'adozione del principio metodologico della Formazione Esperienziale, la valutazione degli apprendimenti segue un approccio definito di "Valutazione Autentica" attraverso l'utilizzo dello strumento dei "Compiti di prestazione". L'obiettivo principale è dunque quello di monitorare "non solo ciò che il soggetto sa, ma anche ciò che sa fare con quello che sa" ovvero la capacità del soggetto di applicare la conoscenza nella vita reale, quotidiana e professionale.

La valutazione si sviluppa, quindi, secondo le seguenti macro-dimensioni:

- valutazione formativa, ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento e di supporto alla motivazione;
- valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo, vale a dire riscontro della capacità di "agire" e quindi delle competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali;
- valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro: che prevede il coinvolgimento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale, assieme ad una valutazione della crescita culturale e professionale determinata dalla sperimentazione diretta del mondo del lavoro.

Le prove di valutazione nei percorsi di IeFP sono impostate con riferimento agli standard formativi minimi di cui al precedente capitolo: la valutazione si caratterizza infatti per la centralità del profilo professionale e delle competenze, avendo come obiettivo principale quello di monitorare non solo le conoscenze, ma anche e soprattutto la capacità del soggetto di applicare le conoscenze ai compiti reali che caratterizzano il profilo professionale.

Anche la struttura delle prove, volte all'accertamento periodico dei livelli di apprendimento, dovrebbe quanto più possibile essere ancorata a specifiche prestazioni, definite sulla base degli obiettivi di apprendimento: valutare le competenze significa individuare infatti strumenti per accertare quale e quanta operatività lo studente mette in campo per realizzare uno o più compiti ascritti a una o più competenze.

L'accertamento di singole conoscenze o abilità non è escluso, ma deve essere quanto più possibile limitato, in ragione del carattere unitario ed integrato della competenza, che rappresenta il riferimento sia per la progettazione che per la valutazione.

Per la realizzazione delle prove di valutazione vanno utilizzati specifici strumenti, quali:

- questionari;
- griglie di osservazione;
- prove scritte e/o orali;
- controllo qualità dei prodotti formativi e similari,

È possibile identificare alcune macro-competenze trasversali, riportate di seguito e comuni a tutti gli ambiti disciplinari, che dovrebbero essere la base delle schede di valutazione. Ogni ambito disciplinare può declinare in esempi specifici ciascuna delle competenze in base alla specificità delle tematiche portanti trattate e al livello di competenza previsto.

- 1) **Competenza conoscitiva**, intesa come saper costruire conoscenze in base a esperienze per riconoscere caratteristiche, relazioni e trasformazioni relative alle tematiche portanti del curriculum.
- 2) **Competenza linguistico – comunicativa**, intesa come saper utilizzare una gamma di linguaggi e forme di comunicazione per comprendere e interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni e processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee. L'acquisizione di tali abilità dovrà essere funzionale al raggiungimento delle altre competenze previste dal profilo professionale.
- 3) **Competenza metodologico-operativa**, intesa come saper analizzare dati, valutare situazioni e prodotti, formulare ipotesi e previsioni, sperimentare e motivare scelte, soluzioni e procedimenti - Saper utilizzare una gamma di tecnologie e strumenti per eseguire operazioni ed elaborare prodotti.
- 4) **Competenza relazionale**, intesa come saper agire in modo consapevole e responsabile, riflettere e valutare il proprio operato, confrontarsi, collaborare e cooperare con gli altri membri di un gruppo.

Le macro-competenze sopra descritte potranno essere valutate tramite indicatori che terranno in conto di quanto l'allievo sia in grado di:

- Agire,
 - Rappresentare,
 - Verbalizzare.
- Per **agire** s'intende effettuare determinate operazioni per ottenere dei risultati. Nei percorsi formativi gli esempi dell'agire più comuni sono spostare/spostarsi, abbinare, raggruppare, seriare e scegliere, tutti effettuati in base a un determinato criterio.
- Spostare/spostarsi richiede di muoversi in un certo modo, aprire qualcosa, spostare un oggetto, una parte di uno strumento;

- Abbinare richiede di collegare due oggetti, immagini, testi, elementi;
 - Raggruppare richiede di mettere insieme più oggetti, immagini, testi, elementi ...;
 - Seriare richiede di mettere in ordine più oggetti, immagini, testi, elementi ...;
 - Scegliere richiede di effettuare scelte fra più oggetti, immagini, testi, elementi;
 - Pianificare: richiede di regolare, organizzare, progettare secondo un piano di lavoro tutti i fattori di produzione;
 - Organizzare: richiede di dare una struttura ordinata a qualcosa, mettendo i vari elementi che la compongono in connessione tra loro, così che possano operare insieme per un fine determinato.
- Per **rappresentare**: s'intende l'uso di un linguaggio grafico/informatico (disegno, schema, simbolo, ecc.), di un linguaggio corporeo (mimo, gesto, espressione) oppure sonoro (produzione di suoni/rumori).
- Per **verbalizzare**: s'intende produrre il parlato e/o lo scritto in base a un determinato criterio per intervenire, dare risposte, completare, trasformare o produrre una parte o tutto di un certo tipo di testo, ecc.

L'azione valutativa è volta non solamente a riscontrare negli allievi la presenza dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza oggetto della formazione, necessari per l'attribuzione delle certificazioni e della qualifica professionale in esito al percorso, ma anche a fornire informazioni utili per la messa in atto delle azioni di rinforzo, recupero e miglioramento, nella direzione dei singoli o del gruppo classe. La valutazione assume pertanto a riferimento la dimensione degli apprendimenti, ma anche altri ambiti che attengono al percorso realizzato (risultati, raccordo con il mondo del lavoro, relazione con le famiglie, ecc.).

La valutazione avviene sia all'interno (anche con l'apporto autovalutativo dell'allievo), sia all'esterno tramite il coinvolgimento del tutor dell'impresa e di esperti/testimoni coinvolti nelle attività di alternanza formativa.

La valutazione deve consentire di giungere ad una valutazione numerica, compreso il voto di condotta, così da corrispondere alle norme nazionali (in particolare l'obbligo di istruzione) e alle prassi consolidate.

3.2. La valutazione e l'accertamento

Le attività di accertamento sono svolte in corso d'anno, con riferimento agli obiettivi di apprendimento, così come declinati dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione, in rapporto agli standard formativi relativi ai saperi di base, alle competenze tecnico professionali del profilo ed al comportamento dello studente.

I criteri e le modalità dell'accertamento sono stabiliti in autonomia dalle Istituzioni e dagli Organismi in sede di definizione del Piano formativo. I livelli, laddove adottati, sono quelli di cui al Certificato dell'obbligo di istruzione.

L'accertamento deve prevedere modalità e strumenti coerenti con la natura e con il costrutto unitario dell'oggetto "competenza". A tale scopo è opportuno che le Istituzioni e gli Organismi, attraverso le équipe di docenti formatori, utilizzino una gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di accertamento funzionali alla verifica dell'acquisizione, da parte degli allievi, sia delle competenze nella loro unitarietà, sia dei loro elementi (conoscenze ed abilità). Durante le diverse fasi del percorso – non solo in sede conclusiva - una particolare attenzione dovrà essere riservata alle prove unitarie "in situazione", centrate su prodotti finali di competenze culturali, tecnico professionali e/o concernenti l'intersezione dei due ambiti. La misurazione dei risultati delle prove è effettuata sulla base di una griglia autonomamente elaborata dalle singole équipe di docenti formatori, in cui devono comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi:

- oggetto (competenza/e e/o elementi di competenza/e);
- descrizione (attività / compito; strumenti; condizioni / vincoli; tempi e modalità di esecuzione; ecc.);
- indicatori specifici di risultato con relativi "pesi" (di punteggio e/o livello);
- criteri, parametri e scale di misurazione.

In assenza di specifiche declinazioni dello standard regionale relative ai suddetti elementi, gli indicatori di risultato ed i relativi pesi sono definiti dalle Istituzioni e dagli Organismi in rapporto alla caratterizzazione dell'ambito di esercizio e/o alla prestazione.

La valutazione in itinere degli allievi comprende:

- la valutazione effettuata al termine della prima e della seconda annualità e finalizzata all'ammissione, in caso di esito positivo, all'anno successivo;
- la valutazione effettuata al termine della terza annualità e finalizzata all'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale.

La valutazione in itinere è attuata sulla base dell'accertamento ed è riservata ai docenti e ai formatori.

Le valutazioni e le determinazioni di punteggio o livello per l'ammissione a nuova annualità o all'esame realizzate in sede di scrutinio hanno carattere complessivo, collegiale ed unitario; pertanto non devono essere attribuite in modo parcellizzato o per semplice sommatoria dei risultati riportati da ciascun docente/formatore.

La valutazione del comportamento concorre all'ammissione alla nuova annualità ed all'esame conclusivo di percorso. La determinazione dei punteggi / livelli del comportamento, nonché il loro peso in rapporto al raggiungimento delle dimensioni culturali e professionali del PECuP ai fini dell'ammissione a nuova annualità e dell'ammissione all'esame, sono stabiliti autonomamente dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione.

Per gli studenti che se ne avvalgono, l'insegnante di religione partecipa a pari titolo degli altri formatori alla valutazione collegiale.

Lo scrutinio è presieduto dal Dirigente scolastico, o dal Legale Rappresentante dell'Istituzione, o da loro delegati, designati con atto formale. In caso di disaccordo si procede a votazione e nel caso di parità prevale il giudizio di colui che presiede la seduta.

In caso di non ammissione, su richiesta dell'interessato, è rilasciato il Certificato intermedio di competenza (allegato 4), riportante le acquisizioni effettivamente raggiunte.

La valutazione circa l'ammissione ad annualità successiva:

- si attua attraverso la ponderazione delle attività di accertamento e delle evidenze anche documentali relative al percorso dell'allievo
- prevede attività di recupero finalizzate al successo formativo e scolastico
- si conclude con un giudizio di ammissione o non ammissione all'annualità successiva.

Nel caso di ammissione a nuova annualità, pur in presenza di carenze relative a specifici ambiti di competenza, in sede di scrutinio devono contestualmente essere definite e verbalizzate le misure e gli interventi atti al loro recupero.

Non è possibile l'ammissione ad annualità successiva per allievi non ammessi nella sede di scrutinio dell'annualità precedente.

La valutazione è operata in forma personale e collegiale dai docenti e formatori. Alla valutazione possono concorrere, secondo le modalità stabilite da ciascuna istituzione, esperti esterni.

Il giudizio di ammissione è assunto, sulla base dei criteri preventivamente definiti nell'ambito dell'offerta formativa, attraverso una valutazione complessiva che tiene conto delle risultanze certificative delle diverse UdA e che concerne il raggiungimento e/o le potenzialità di apprendimento da parte dell'allievo, l'iter formativo realizzato, le motivazioni personali e la valutazione del comportamento in relazione agli aspetti educativi del PECuP.

Al fine della validità dell'anno formativo, occorre che l'allievo abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per comprovati motivi, deliberate dal Consiglio di Classe.

Nel caso di passaggio ad un percorso di IeFP effettuato durante l'anno scolastico/formativo, previsto al successivo capitolo 4, le ore fruite nell'Istituzione/Organismo di provenienza nel periodo antecedente alla data di inserimento nel nuovo percorso concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso

Ai fini del computo delle presenze degli allievi, con riferimento alle attività di alternanza svolte in impresa, si assume a riferimento il tempo di effettiva presenza in azienda degli allievi.

L'ammissione all'esame finale è deliberata dal consiglio di classe/equipe di corso, sulla base del raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento, riferiti alle UdA di cui al Piano formativo. All'esame finale possono essere ammessi gli allievi che abbiano concluso il percorso con frequenza

di almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi. Possono essere ammessi altresì gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento.

Possono altresì essere ammessi all'esame per il rilascio della qualifica professionale:

- gli allievi che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- gli allievi che, nell'annualità precedente hanno sostenuto l'esame per il rilascio della qualifica professionale senza raggiungere l'idoneità e quindi senza conseguimento della qualifica professionale. Tali allievi possono sostenere nuovamente l'esame, per le sole competenze risultate non raggiunte.

Gli allievi con disabilità certificata per i quali è stato definito un percorso individualizzato e che non hanno raggiunto il livello minimo in tutte le competenze, possono comunque partecipare alle prove assegnate al gruppo di allievi di appartenenza, senza che ciò comporti titolo per l'acquisizione della Qualifica.

Le valutazioni e gli esiti di apprendimento sono oggetto di registrazione, nelle forme che le Istituzioni/Organismi definiscono in autonomia.

La registrazione deve riguardare:

- le valutazioni periodiche degli apprendimenti (accertamento), con l'indicazione del punteggio o livello;
- le determinazioni complessive annuali delle acquisizioni (competenze, abilità e conoscenze), comprese - per chi se ne avvale - quelle relative all'IRC e quelle del comportamento;
- l'esito, in termini di ammissione o non ammissione, all'annualità successiva del percorso o all'esame finale;
- l'indicazione delle misure e degli interventi atti al loro recupero nel caso di sospensione del giudizio o di ammissione ad annualità successiva di allievi che presentino valutazioni non sufficienti per uno o più obiettivi ;
- le acquisizioni riconosciute in termini di crediti formativi e gli interventi di personalizzazione realizzati durante il percorso, anche ai fini dei passaggi interni o ad altra Istituzione.

Le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione possono dotarsi anche di strumenti per la registrazione delle attività di autovalutazione e orientamento realizzate dallo studente, anche nell'ambito delle attività di alternanza. Tutte le registrazioni indicate devono essere rese accessibili ad allievi e famiglie, secondo le modalità indicate nell'offerta formativa.

La valutazione finale, attuata tramite lo svolgimento dell'esame di qualifica, è tesa a verificare se l'allievo possiede i requisiti professionali necessari per il conseguimento della "Qualifica professionale".

La valutazione finale ed è svolta in forma pubblica, attraverso l'istituzione di un'apposita commissione, alla quale partecipano anche esperti esterni di settore, così come normato dalle Deliberazioni della Giunta regionale nn. 462/2014 e 494/2016.

Nel caso di interruzione del percorso l'Istituzione scolastica o formativa è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'interessato, il Certificato intermedio di competenza secondo il format di cui all'allegato 4 delle presenti Linee guida.

3.3. Le certificazioni e le attestazioni

Per certificazione, in senso specifico, si intende la fase relativa al rilascio di un documento o ogni atto formale avente rilevanza esterna circa il raggiungimento delle competenze / loro elementi di cui agli standard di apprendimento regionali. Il sistema di certificazione risponde all'istanza di facilitare la spendibilità delle acquisizioni conseguite dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuoverne il riconoscimento in termini di credito formativo.

L'oggetto proprio della certificazione, finale e intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito formativo è, pertanto, la competenza e non il percorso o il segmento di percorso (unità didattica - modulo - unità formativa) che è invece finalizzato al suo sviluppo.

La valutazione e certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti rappresentano una funzione strettamente congiunta a quella di erogazione dell'attività formativa, che deve rispettare standard di contenuto e procedurali, nel rispetto dei livelli minimi nazionali e regionali, al fine di garantire la validità, nonché spendibilità ed il riconoscimento delle attestazioni su tutto il territorio nazionale ed a livello europeo.

Il sistema regionale di IeFP richiama, in materia di certificazione finale, intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni Scolastiche e per gli Organismi di Formazione, costituito dal combinato degli Accordi nazionali siglati in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 (n. 1901/CSR), 5 ottobre 2006 (n. 2634/CSR) e 27 luglio 2011 (n. 137/CSR), dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 e dal D.M. n. 86/2004.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti attuatori dei percorsi di IeFP sono tenuti a fornire le certificazioni che attestano le competenze acquisite (finali o intermedie a richiesta) con riferimento al profilo formativo e professionale e con riferimento al raggiungimento degli standard

formativi minimi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali di cui all'Accordo del 29 aprile 2010. Ai fini del raffronto tra i percorsi e del riconoscimento dei crediti, gli orientamenti nazionali richiedono alcune condizioni minime di raffrontabilità degli elementi di percorso: la strutturazione della progettazione dei percorsi per unità formative, la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni elementi delle unità formative, quali conoscenze e abilità, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite.

I modelli di attestazione e certificazione, in attesa di nuove determinazioni in merito assunte a livello nazionale, sono allegati al presente documento.

I saperi e le competenze di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 acquisite dagli allievi nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione vengono certificati utilizzando il modello previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 (Certificato dell'Obbligo di istruzione – Allegato 3).

In uscita dal percorso viene rilasciata la certificazione di qualifica professionale (allegato 6). In caso di interruzione del percorso viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, la certificazione intermedia (allegato 4).

Costituiscono documenti certificativi in senso proprio:

- il Certificato dell'Obbligo di istruzione (Allegato 3), conforme allo standard minimo di cui al D.M. n. 9/2010, è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze degli Assi culturali acquisite di norma a conclusione della seconda annualità. Tale documento indica il livello di acquisizione dei contenuti dell'Obbligo di istruzione e può essere rilasciato anche nel caso del non raggiungimento di alcuni ambiti di competenza. Il rilascio di questo documento non fa venir meno il “diritto dovere all'istruzione e formazione” .
- Il Certificato intermedio di competenza (Allegato 4): tale certificazione è rilasciata, sia nell'ambito dei percorsi di IeFP che nell'ambito complessivo dell'intero sistema educativo, su richiesta degli interessati ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni. Il certificato è rilasciato nel caso di interruzione del percorso o di passaggio ad altro percorso. Hanno diritto alla certificazione intermedia gli allievi che interrompono il percorso prima della sua conclusione o che risultano non idonei a seguito dell'esame finale. Hanno diritto alla certificazione intermedia anche gli allievi disabili che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze del profilo formativo professionale e/o hanno sostenuto prove individualizzate in sede d'esame;
- l'Attestato di riconoscimento dei crediti in ingresso (Allegato 5), conforme agli elementi minimi delle disposizioni nazionali in materia di passaggi interni al sistema educativo di istruzione e formazione di secondo ciclo, è rilasciato dall'Istituzione ricevente per dare evidenza degli apprendimenti riconosciuti come equivalenti a quelli dello standard regionale, dell'annualità di inserimento e delle relative misure di integrazione o accompagnamento;

- l'Attestato di Qualifica Professionale (Allegato 6) è rilasciato a seguito del superamento dell'esame finale del percorso di IeFP. L'Attestato di Qualifica Professionale ha validità nazionale ed attesta, a completamento del percorso, l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione ed il raggiungimento dell'insieme di competenze di base e tecnico professionali della Figura/Profilo corrispondente al III° livello EQF. L'attestato prevede una denominazione iniziale, riferita alla figura nazionale, accompagnata dall'indicazione dell'eventuale profilo regionale.

4. Passaggi

4.1. La caratterizzazione dei passaggi

I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale e pertanto l'offerta formativa regionale di IeFP viene strutturata in maniera tale da favorire il passaggio degli allievi fra i diversi sistemi formativi.

L'assetto del sistema regionale di IeFP ha quali elementi fondanti la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti che:

- rappresentano gli strumenti di base che rendono praticabile il passaggio tra i canali formativi,
- si pongono a garanzia del concetto di reale integrazione tra i sistemi e
- rispettano il diritto di ogni persona alla valorizzazione e spendibilità delle proprie competenze, acquisite nei diversi ambiti formali, non formali ed anche informali.

La certificazione delle competenze costituisce lo strumento essenziale per l'attribuzione del credito formativo, utilizzato per favorire il passaggio dell'allievo ad altro percorso.

4.2. Il riconoscimento dei crediti formativi

La realizzazione dei passaggi viene effettuata mettendo al centro non tanto il percorso formativo, l'insegnamento e la relativa articolazione dei contenuti disciplinari, quanto le acquisizioni dell'allievo, indipendentemente dai diversi contesti in cui ciò avviene, siano essi di tipo formale, non formale o informale. A tal fine possono essere valorizzati, in termini di crediti formativi:

- a) gli apprendimenti di cui all'obbligo di istruzione ex DM 139/2007 ed agli ordinamenti statali e regionali dei percorsi di secondo ciclo, o comunque ad essi riconducibili attraverso un processo di individuazione;
- b) gli apprendimenti attestati, ossia certificati o validati, sulla base di procedure di accertamento e valutazione trasparenti e documentate, anche ai fini di eventuale controllo.

I crediti formativi rappresentano l'attribuzione di valore agli apprendimenti conseguiti dall'allievo, riferiti al percorso in ingresso, che consentono di determinare l'annualità alla quale inserire l'allievo

e di personalizzarne il percorso, identificando anche gli eventuali debiti formativi da colmare in itinere e le modalità effettive di frequenza del percorso.

I crediti formativi riconosciuti sono formalizzati attraverso il rilascio di un apposito Attestato di riconoscimento dei crediti (Allegato 5).

La certificazione delle competenze, conoscenze e abilità riconoscibili in termini di credito formativo è attuata dall'Istituzione/Organismo di provenienza attraverso la compilazione ed il rilascio del Certificato intermedio di competenza (Allegato 4). Tale certificazione è comprensiva anche degli apprendimenti acquisiti dall'allievo nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate con periodi di inserimento in realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi in alternanza scuola lavoro, percorsi in apprendistato. Tale attestato assume valore ai fini del processo e va allegato e conservato agli atti a cura dell'Istituzione o dell'Organismo interessati.

Il riconoscimento e la validazione di apprendimenti acquisiti dall'allievo in contesti non formali e informali, documentato anche in forma di autocertificazione:

- a) si riferisce esclusivamente a competenze, conoscenze e abilità riconducibili agli obiettivi di apprendimento dell'ordinamento di riferimento;
- b) viene attuato dalla Commissione istituita presso l'Istituzione/Organismo ricevente, sulla base di accertamento documentale e, eventualmente, con prove di accertamento coerenti con le competenze, abilità e conoscenze richieste del nuovo percorso.

Oltre al Certificato intermedio di competenze l'Istituzione/Organismo di provenienza può trasmettere all'Istituzione/Organismo in ingresso anche il Piano di studi personalizzato e ogni altra documentazione utile ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

4.3. Le modalità e le tempistiche di realizzazione dei passaggi

Per dare attuazione ai passaggi sono previste modalità e procedure programmate e trasparenti basate sulla certificazione delle competenze e sul riconoscimento dei crediti formativi. Si tratta di un processo articolato in più fasi, che non ha carattere di irreversibilità e deve prevedere l'attuazione di modalità di accompagnamento e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

Il passaggio non riveste mai un carattere automatico, ma deve tener conto della diversa configurazione degli obiettivi di apprendimento e dello specifico Profilo dei percorsi.

La determinazione dell'annualità di inserimento deve scaturire anche dall'analisi delle differenze tra i due percorsi e delle effettive potenzialità di prosecuzione con successo da parte dell'allievo.

Le presenti indicazioni si riferiscono in particolare ai processi di:

- passaggio tra i percorsi di differente Figura, Indirizzo e Profilo di IeFP, effettuato anche all'interno della stessa Istituzione/Organismo, sia durante l'anno scolastico formativo, sia a

- conclusione dello stesso, indipendentemente dal risultato della valutazione ottenuta;
- passaggio tra i percorsi di Istruzione e i percorsi di IeFP e viceversa;
 - rientro nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale dopo un periodo di interruzione degli studi o da percorsi ex art. 3, TU apprendistato DLgs. n. 167/2011.

La procedura per i passaggi è realizzata:

- a) in modo condiviso dalle Istituzioni/Organismi interessate/i nel caso di passaggio tra percorsi di IeFP di diverso ordinamento, Figura, indirizzo e Profilo;
- b) dall'Istituzione/Organismo ricevente nel caso di passaggio interno al sistema di IeFP tra percorsi gestiti dalla medesima Istituzione/Organismo;
- c) dall'Istituzione/Organismo ricevente nel caso di reingresso nel sistema di istruzione;
- d) dall'Istituzione/Organismo ricevente nel caso di ingresso nel sistema di IeFP da parte di un soggetto proveniente dal sistema dell'istruzione o da percorso di apprendistato.

La procedura per i passaggi si avvia con la formalizzazione di una richiesta, all'Istituzione/Organismo ricevente, da parte dell'allievo o - in caso di minore età - della famiglia interessata.

Con riferimento alla prima annualità del percorso, in rapporto al diritto dell'allievo ed al carattere personalizzato del passaggio, le procedure possono essere attivate esclusivamente entro il 30 novembre, data oltre la quale, vista la specificità dei percorsi, si considera irrealistico realizzare un passaggio in corso d'anno efficace.

Dopo tale data e per trasferimenti richiesti in annualità successive, l'allievo che intende operare un passaggio presenta domanda entro il 15 marzo e prosegue nel percorso in cui è iscritto fino al termine dell'annualità.

Nel caso di passaggio richiesto a conclusione dell'anno scolastico/formativo o di reinserimento nel sistema formale di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, l'Istituzione di provenienza costituisce comunque riferimento per le attività e gli adempimenti previsti.

L'Istituzione/Organismo di provenienza svolge le azioni utili a favorire l'orientamento ed il riorientamento dell'allievo, sostenendo, anche con il coinvolgimento della famiglia, la realizzazione di una scelta quanto più possibile consapevole.

La valutazione delle condizioni di ammissibilità al nuovo percorso viene effettuata dall'Istituzione/Organismo ricevente:

- a. in rapporto all'interesse prevalente dell'allievo e alla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive del suo successo formativo;
- b. sulla base di criteri preventivamente definiti nell'ambito dei documenti di programmazione generale dell'offerta dell'Istituzione/Organismo, relativi anche all'individuazione del gruppo di allievi in cui effettuare l'inserimento;
- c. nel rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe e di allievi di cui alle regolamentazioni statale e regionale di riferimento.

La mancata ammissione deve essere motivata e formalizzata, anche ai fini del monitoraggio e del controllo e deve essere accompagnata da un eventuale riorientamento.

La gestione del passaggio avviene attraverso:

1. L'attribuzione di eventuali crediti formativi, effettuata secondo quanto disposto dal presente documento e volta ad individuare il livello di inserimento (annualità del percorso) e le modalità di personalizzazione del percorso;
2. L'individuazione di eventuali carenze, definizione e attivazione di misure di accompagnamento e presa in carico per il raggiungimento del successo e degli obiettivi di apprendimento;
3. La realizzazione di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi;
4. Il monitoraggio e la valutazione in itinere ed ex post del processo di inserimento.

Con riferimento ai passaggi richiesti nel corso della prima annualità ma successivamente al 15 novembre o ai passaggi richiesti nelle annualità diverse dalla prima le Istituzioni/Organismi di provenienza e riceventi dovranno progettare, predisporre e gestire congiuntamente misure di allineamento propedeutiche all'eventuale esame integrativo/di idoneità ed all'inserimento nel nuovo percorso a partire dall'anno successivo.

Al riconoscimento dei crediti per i passaggi interni o verso il Sistema di IeFP si provvede attraverso specifiche Commissioni, istituite presso le istituzioni scolastiche o gli Organismo di formazione.

La Commissione garantisce le seguenti funzioni:

- responsabilità e controllo delle condizioni e del rispetto degli standard minimi procedurali;
- gestione dei processi di identificazione, validazione e riconoscimento dei crediti.

La Commissione è composta, per quanto concerne le Istituzioni scolastiche, da docenti designati dal Dirigente scolastico e, per gli Organismi di formazione, da formatori designati dal Direttore. La composizione e le modalità di svolgimento dei lavori, ivi compresa la possibilità di lavorare a distanza, sono stabilite dalla Commissione stessa. La Commissione può essere inoltre integrata con ulteriori risorse ritenute utili alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo. Per i passaggi condivisi, la Commissione è composta da rappresentanti delle due Istituzioni/Organismi coinvolte/i, in numero paritario.

Ai fini della gestione del passaggio tra percorsi formali, entrambe le Istituzioni/Organismi interessate/i garantiscono allo studente funzioni di tutoraggio, orientamento, presa in carico e supporto personalizzato. Nel caso di reingresso nel sistema formale, la funzione tutoriale è in capo all'Istituzione ricevente.

Il passaggio, nell'ambito del sistema di IeFP, tra percorsi afferenti alla medesima qualifica avviene con l'inserimento diretto, senza necessità di attivazione della Commissione.

Ai fini del monitoraggio e del controllo, le Istituzioni/Organismi sono tenute/i a documentare la gestione delle operazioni di propria pertinenza attraverso la redazione di apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell'intero processo. Nelle modalità stabilite dalle specifiche disposizioni in materia di anagrafe degli studenti, le Istituzioni/gli Organismi sono altresì tenute/i a trasmettere agli Uffici competenti le comunicazioni relative al passaggio.

4.4. La determinazione del valore dei crediti formativi

La determinazione del valore dei crediti formativi e dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso vengono effettuate attraverso una valutazione degli esiti di apprendimento dei diversi ordinamenti e delle equivalenze formative in rapporto:

- a) ai saperi e alle competenze dell'obbligo di istruzione per i passaggi reciproci tra tutti i percorsi del secondo ciclo, relativamente all'ambito culturale di base del primo biennio;
- b) al Piano Educativo Culturale e Professionale comune al secondo ciclo relativamente all'ambito di indirizzo tecnico - professionale;
- c) all'eventuale coerenza o prossimità di Figura, indirizzo o Profilo.

Ai fini della valutazione, la Commissione acquisisce dall'Istituzione di provenienza e direttamente dall'allievo:

- La documentazione relativa al percorso formativo dell'allievo (Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione; il Foglio Notizie dell'alunno; i Programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l'eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurriculari; l'eventuale certificazione medica di disabilità e relativo PEI, gli eventuali PDP nel caso di alunni BES);
- Il Certificato intermedio di competenza che costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze al termine dell'annualità del percorso oppure in itinere ;
- Le certificazioni intermedie di competenza rilasciate dalle Istituzioni scolastiche e dagli Organismi di formazione, relativamente a "esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi";
- L'eventuale attestato di qualifica, valido per l'iscrizione al IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento del Diploma quadriennale anche in Istituti al di fuori della Regione;
- La valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo di un allievo;
- Le attestazioni riferite ad esperienze acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relativi, in particolare, "alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla

formazione professionale, al lavoro, all' ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport";

- L'attestazione relativa a "conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione", rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto dalla specifica normativa vigente.
- Le eventuali autodichiarazioni, in relazione a quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004, punto 9. Si ricorda che l' autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

I limiti di discrezionalità delle Commissioni relativamente alla determinazione dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso sono così stabiliti:

- prosecuzione nella stessa annualità con eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso in ingresso;
- retrocessione non oltre l'annualità precedente con eventuali riduzioni orarie o di segmenti di percorso in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente.

In ogni caso devono essere previste ed attivate misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative relative al percorso in ingresso, ovvero dispensative, in relazione agli apprendimenti già conseguiti.

Ai fini dei passaggi l'attestazione delle competenze e dei relativi elementi di conoscenza ed abilità, costituiscono il requisito minimo ma non sufficiente per l'ammissione e la prosecuzione nelle successive annualità di un percorso di diverso ordinamento: a tal fine, la Commissione valuta la congruità dei titoli posseduti in termini di coerenza o prossimità di Figura, indirizzo o Profilo con il percorso richiesto, nonché stabilisce l'eventuale necessità di misure di accompagnamento.

La Commissione determina, in relazione alle modalità di inserimento, misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative relative al percorso in ingresso, ovvero dispensative, in relazione agli apprendimenti già conseguiti, il valore dei crediti formativi o dei debiti formativi e le azioni di supporto e accompagnamento al passaggio.

La Commissione, contestualmente alla certificazione, provvede all'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane, da effettuarsi mediante la frequenza di corsi di recupero nel primo periodo dell'anno di inserimento. Si tratta di moduli individualizzati di durata, comunque, sino ad un massimo di 20 ore che consentano il recupero delle competenze necessarie per la proficua fruizione del percorso di qualifica.

Tali azioni di sostegno ed integrazione, per essere efficaci, non devono limitarsi all'erogazione di ore di lezione in presenza, ma devono essere realizzate in modo personalizzato ed articolarsi liberamente in azioni di lezione, laboratori ed esercitazioni.

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle

competenze, è possibile integrarle con prove pratiche e/o teoriche e con colloquio cui sottoporre l'allievo, relativamente ad ambiti non coperti da certificazioni. La Commissione è libera di predisporre le modalità più adeguate a questo fine.

5. Monitoraggio e azioni di sistema

5.1. Il monitoraggio

In considerazione della forte innovazione introdotta con i percorsi di IeFP, si rende opportuna una azione di monitoraggio e valutazione che sarà assicurata dalla Regione, attraverso il Gruppo di lavoro istituito a supporto della sperimentazione.

Gli esiti di tale azione saranno restituiti in itinere e costituiranno la base per approfondimenti nelle sedi della collaborazione interistituzionale e della concertazione previste dalla normativa regionale. L'azione di monitoraggio e valutazione è finalizzata al governo dell'offerta di IeFP sul territorio regionale e ad assicurarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza, anche attraverso un processo graduale di miglioramento in itinere delle condizioni organizzative e delle disposizioni che la regolano.

L'attività di monitoraggio e valutazione regionale è volta a rilevare informazioni sullo stato complessivo del sistema, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- le caratteristiche e l'impatto dell'offerta di IeFP (a livello di territorio, famiglie, sistema)
- il legame con il territorio ed il tessuto produttivo
- L'efficacia dei percorsi, con riferimento sia al successo formativo (prevenzione della dispersione, raggiungimento del titolo, efficacia dei passaggi) che alla qualità degli apprendimenti

Le Istituzioni e gli Organismi del sistema di IeFP collaborano con il sistema di monitoraggio e valutazione regionale anche al fine di attivare modalità di autovalutazione finalizzate all'efficacia e miglioramento del servizio.

Ai fini del controllo, del monitoraggio e della qualificazione del sistema, le Istituzioni/Organismi redigono per ogni percorso attuato un rapporto annuale, contenente dati ed elementi informativi riferiti agli standard minimi formativi e di valutazione delle presenti Linee guida, secondo il format predisposto dalla Regione.

La valutazione di sistema si effettua sulla base di indicatori specifici, volti a valutare le dimensioni più significative di efficacia, efficienza e di innovazione dei percorsi.

La valutazione di sistema si realizza anche sulla base dell'analisi degli apprendimenti degli allievi, realizzata attraverso la rilevazione degli apprendimenti e degli esiti (esami conclusivi di Qualifica).

Le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione assicurano la loro collaborazione e garantiscono la realizzazione di tali interventi, nelle modalità e nei tempi stabiliti dalle specifiche disposizioni regionali.

5.2. Le azioni di sistema

La Regione assicura una azione di supporto ai soggetti della IeFP che operano sul proprio territorio. Tale azione è finalizzata a sostenere, anche attraverso specifici finanziamenti, l'attuazione del sistema e la sua qualità. Scopo delle azioni di sistema è anche quello di promuovere l'integrazione tra i canali ed i soggetti dell'offerta, al fine di assicurare agli allievi di tutti i percorsi il conseguimento delle competenze di base (DM 139/07), delle Unità di Competenza previste dalle qualifiche regionali correlate alle figure nazionali, del successo formativo e scolastico all'interno dei percorsi prescelti o attraverso il sostegno alla reversibilità delle scelte.

Le Istituzioni scolastiche e gli Organismi di formazione sono tenuti a partecipare alle azioni di sviluppo del sistema.